



ASSOCIAZIONE ITALIANA di PSICOLOGIA GIURIDICA
3 ° CORSO DI FORMAZIONE

in

*PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE*

ANNO 2003

**PSICOPATOLOGIA DELL'ADOLESCENZA
E CONCETTO DI IMMATURITA'
NEL PROCESSO PENALE MINORILE**

di Valeria Mantovani

INDICE

CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE STORICA AL PROCESSO PENALE MINORILE	pag. 1
CAPITOLO SECONDO IMPUTABILITA' E CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE	pag. 9
CAPITOLO TERZO IL CONCETTO DI IMMATURITA': IMMATURITA' GIURIDICA E IMMATURITA' PSICOLOGICA	pag. 15
CAPITOLO QUARTO L'ACCERTAMENTO DELLA "MATURITA'": LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA	pag. 21
CAPITOLO QUINTO ADOLESCENZA E PSICOPATOLOGIA: IL "VIZIO DI MENTE"	pag. 29

Riferimenti Bibliografici

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE STORICA AL PROCESSO PENALE MINORILE

L'analisi storica ci dice che il criterio della differenziazione della pena tra adulti e minori, ha lontane origini. Nei tempi antichi, quando la vita individuale e di gruppo era scandita secondo regole semplici e rigorose e non si ricorreva a complicate elaborazioni delle categorie giuridiche e psicologiche, il raggiungimento della pubertà, cioè della maturità sessuale, segnava in modo automatico (almeno per i maschi), la fine del periodo infantile. Poiché la maturità sessuale veniva fatta coincidere con il pieno sviluppo psicologico, il raggiungimento di questa tappa dello sviluppo biologico segnava l'ingresso del minore nel mondo degli adulti, con l'automatica assunzione di tutti i diritti e doveri implicati dal nuovo stato. In pratica, una volta riconosciuto sessualmente maturo, il minore cessava di essere tale anche agli effetti giuridici e quindi la legge non aveva più ragione di punirlo, se colpevole, in modo diverso da come veniva punito l'adulto. Questo sistema di discriminazione, semplice nel concetto e facile da verificare, garantiva la "certezza del diritto" e non poneva quei problemi di individuazione che vedremo sorgere quando si comincerà ad adottare sistemi di maggiore complessità. Le variazioni sul tema, iniziano già in epoca tardo romana, quando si cominciano ad operare sottili distinzioni tra *infans, admodum impubes e puberanti proximus*. Scaduto il riferimento alla pubertà, per differenziare, dal punto di vista della responsabilità penale, il minore dall'adulto, si ricorse al criterio oggettivo del compimento di una certa età che, come vedremo variava nel tempo e nei diversi paesi degli stati europei. Rispetto a quanto si è verificato in altre nazioni europee ed extraeuropee, in Italia l'istituzione di una giurisdizione specializzata si è avuta relativamente tardi: il primo tribunale per i minorenni fu istituito solo nel 1934 dal regio decreto-legge 20 Luglio 1934 n. 1404. Questo però non significa che non fosse da sempre avvertita la necessità di una differenziazione di trattamento giuridico tra soggetti adulti e soggetti minori, e tale affermazione trova conferma se solo diamo uno sguardo ad alcuni precedenti periodi storici.

Nel 1200 la Costituzione di Sicilia conteneva provvedimenti che stabilivano l'immunità da pene per i minori che avessero commesso un omicidio, esentava i giovani diciottenni dalla pena di morte e generalmente riduceva la severità dalle pene per i minori. Non solo, ma forniva un

primitivo esempio di legge che prevedeva l'arresto per quei giovani che avessero fallito nell'adempire alle loro responsabilità nei confronti dei loro figli.

Nel regno delle due Sicilie, allorché si riconosceva che un giovane, dai 9 ai 14 anni, aveva agito con "discernimento" nel commettere un reato, veniva risparmiato dalle pene in uso per gli adulti e veniva collocato in un istituto di correzione piuttosto che in prigione. Soltanto il parricidio commesso da un giovane di 16 anni era punito con la morte.

Il codice penale toscano del 1856, escludeva l'imputabilità nei "fanciulli che non avessero compiuto il duodecimo anno di età" (12 anni); per loro valevano, nei casi più gravi misure di polizia amministrativa come le case di correzione. Nei confronti dei minori di 18 anni la pena di morte era sostituita dalla "casa di forza" per una durata variabile tra i 12 e i 15 anni, e l'ergastolo era sostituito dalla "casa di forza" per 8/12 anni.

Il codice penale sardo del 1859, considerava non imputabili i minori di 14 anni, sempre che avessero agito senza discernimento, ed in questi casi attribuiva alle corti la facoltà di ricoverarli in stabilimenti pubblici di lavoro. Dal codice penale sardo del 1859 fino al codice Zanardelli, si assiste ad un continuo tentativo di unificazione e di sistematizzazione della materia minorile. Già il codice penale italiano del 1859 stabiliva interessanti disposizioni: la responsabilità penale era prevista solo per i ragazzi maggiori di ventuno anni; al di sotto di tale età, sia per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni che per quelli fra i 18 e i 21 anni, erano previste solo delle riduzioni di pena, da scontare nelle carceri comuni; i minori di 14 anni, invece, se erano colpevoli di reati comuni commessi "con discernimento" venivano sistemati in apposite Case di custodia, se, invece, avevano agito "senza discernimento" o avevano commesso reati di lieve entità "con discernimento" venivano ricoverati in stabilimenti pubblici di lavoro. A questi stabilimenti venivano destinati anche i minori di sedici anni dediti all'ozio o al vagabondaggio. Il quadro era completato dal codice civile del Regno d'Italia del 1865, il quale stabiliva la possibilità di internamento, su richiesta anche solo verbale di un genitore, di giovani discoli in speciali Case di correzione o di educazione.

Nel 1862 e nel 1877 vennero emanati il primo ed il secondo regolamento per le Case di custodia penali per i minorenni, a testimonianza dell'importanza data a quell'epoca a questa istituzione minorile. Il secondo regolamento, oltre a prevedere le nuove figure degli "istitutori o

censori" al posto delle guardie carcerarie, stabilì la separazione assoluta tra adulti e minorenni, non che tra minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale ed i ricoverati per altre cause. Ma queste norme non ebbero attuazione nella pratica e divaricazione tra tendenze di riforma e realtà delle istituzioni minorili, è andata aumentando nei decenni successivi, a partire dal codice Zanardelli.

Nel 1889 entrò in vigore il Codice Zanardelli, il primo codice penale unitario, che fissava due criteri fondamentali per differenziare i minorenni di fronte alla pena: l'età e l'elemento del "discernimento" per stabilire l'imputabilità. Questo codice distingueva la minore età agli effetti penali in quattro periodi e per ognuno di questi prevedeva un diverso trattamento: al di sotto di 9 anni si stabiliva un regime assoluto di non imputabilità, che tuttavia non precludeva, nell'ipotesi in cui il minore avesse commesso un reato "punibile con l'ergastolo, la reclusione ovvero la detenzione non inferiore ad un anno" (art.53 comma 2), la possibilità di collocarlo in un istituto di rieducazione e correzione, o in alternativa che si provvedesse ad una ingiunzione nei confronti dei genitori, o di coloro che avevano l'obbligo di provvedere all'educazione del fanciullo, perché vigilassero sulla sua condotta. Stesso trattamento era previsto per il minore che avesse più di 9 anni ma meno di 14 anni qualora fosse accertata l'assenza di discernimento; se, invece, si riteneva che avesse agito con discernimento, venivano applicate pene diminuite (fino ad un massimo di quindici anni per i reati che prevedevano l'ergastolo), da scontare, a seconda della gravità del fatto, nelle Case di correzione e nelle Case di custodia (art.54). Dai 14 ai 18 anni il minore veniva ritenuto imputabile (salvo la prova dell'assenza di discernimento), ma si prevedevano notevoli riduzioni di pena, che operavano anche nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 e i 21 anni (art.55 e art.56). Il criterio del discernimento per stabilire l'imputabilità del minore al momento della commissione del fatto, presente fin dal codice del 1859, presuppose, tra l'altro, l'introduzione della figura del medico, quale ausiliario del giudice, con il compito di valutare nei singoli casi la capacità di discernimento del minore. Il principio del discernimento è frutto, infatti, delle elaborazioni della scuola positiva, legata all'idea della necessità di individualizzare le pene, attraverso l'instaurazione di un sistema penale incentrato più sull'esame del soggetto che del reato: l'imputabilità non è più stabilita attraverso criteri generali, ma caso per caso.

Successivamente, con l'avvento del regime fascista, l'idea di un nuovo codice penale si fece sempre più viva, sia per la volontà di un ammodernamento della legislazione, sia per la pressione esercitata da certi ambienti in favore di norme penali più rispondenti alla concezione politico-ideologica del fascismo. Con la Legge 24/12/25 n° 2260 veniva delegato il governo ad emanare un nuovo codice e nominato dal ministro Alfredo Rocco un comitato di esperti per la redazione del progetto preliminare. Venuto alla luce nel 1930, in pieno regime fascista, il codice penale Rocco riflette la concezione autoritaria dello stato. La partecipazione di questi influssi dottrinali diversi, se ha fatto sì che il Codice Rocco non sia risultato il prodotto di una scuola di diritto penale, non sembra però aver evitato che il diritto penale si caratterizzasse in senso autoritario e borghese. Espressione diretta di questa concezione autoritaria è la regolamentazione delle conseguenze penali, caratterizzata da una severità che in Europa non ha eguali. Questo rigorismo sanzionatorio si manifesta non solo con l'introduzione della pena di morte, ma anche con l'ampliamento della pena dell'ergastolo e con l'inasprimento sia delle pene principali che delle pene accessorie. Lo stesso sistema del doppio binario, che prevede l'applicazione delle misure di sicurezza in aggiunta o in sostituzione della pena, era espressione della severità del codice e costituiva un ulteriore strumento repressivo di difesa dell'ordine giuridico, dal momento che le misure di sicurezza, indeterminate nella durata e retroattive, potevano essere utilizzate al di fuori delle ormai residue garanzie che ancora offriva la pena. Ma l'impronta autoritaria è presente anche in altri settori, come in quello della personalità, dove la logica autoritaria del legislatore del '30 ha vanificato le innovatrici aperture verso la personalità del delinquente. Per quanto riguarda più specificatamente il tema dell'imputabilità, emerge che il codice del 1930 sembra voler prendere distanza dalle classiche enunciazioni del libero arbitrio, per accogliere invece le posizioni del cosiddetto determinismo psicologico, fondato sulla capacità del soggetto di essere determinato nella propria volontà da motivi consci. Sulla base di tali osservazioni, possiamo dire che il nuovo codice pone come fondamento dell'imputabilità la libertà di determinarsi del soggetto agente, anche se accolta in termini diversi da quelli propriamente filosofici. Il codice penale Rocco inoltre, aveva innalzato l'età dell'imputabilità dai 9 ai 14 anni, abbassato l'età della piena imputabilità dai 21 ai 18 anni e introdotto una serie di sanzioni per i minori come l'affidamento ad un riformatorio giudiziario.

Aveva anche introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un nuovo istituto, quello del perdono giudiziale (art.169) inteso ad "assicurare il trionfo di una più alta esigenza: quella di salvare dalla perdizione giovani esistenze e di favorire in tal modo il progresso civile, rendendo sempre migliori, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale". Occorre ricordare che il nuovo codice delineò una netta distinzione fra i soggetti che si riteneva fossero in condizioni di "normalità biologica e psichica", e quindi imputabili, per i quali la pena aveva una funzione retributiva, e quelli che si trovavano in condizioni di "non normalità biologica e psichica", per i quali, se non era provata in concreto la loro imputabilità, la pena, sotto forma di misura di sicurezza, aveva funzione terapeutica e soprattutto di difesa sociale. Nell'area della non normalità biologica e psichica venivano fatti rientrare anche i minori. Quelli che, a prescindere dall'età, fossero stati ritenuti non imputabili, qualora fossero stati considerati socialmente pericolosi, venivano sottoposti alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (art.224 c.p.). Ai minori autori di reati e prosciolti per infermità psichica o per sordomutismo, nei confronti dei quali la pericolosità sociale è presunta, veniva applicata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario (art.222 c.p.). I minori invece ritenuti imputabili e condannati dovevano scontare la pena, fino al compimento dei diciotto anni, in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti. La finalità rieducativa, è però posta come esigenza primaria solo in senso ideologico, dato che poi gli strumenti previsti per raggiungerla hanno caratteristiche opposte a tale finalità.

Ormai i tempi erano maturi e, finalmente, con il Regio Decreto Legge n. 1404 del 20 Luglio 1934, venne istituito il Tribunale per i Minorenni, sintesi delle diverse prospettive presentate nei precedenti progetti di riforma. Questo decreto legge rappresentò il primo tentativo di disciplinare in modo sistematico la materia minorile, ma, promulgato in piena era fascista, in realtà favorì la nascita di un tribunale minorile più per ragioni di prestigio che di reale presa di coscienza della necessità di promuovere il minore. Il Tribunale per i Minorenni venne istituito quale organo di decisione autonomo rispetto agli altri tribunali penali e civili, e specializzato, in relazione alle peculiarità della condizione minorile. Originariamente era composto da due magistrati togati e "da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia" (art.2). Al tribunale vennero

attribuite tre competenze (penale, civile e amministrativa), per cui fin dall'inizio si occupò non solo della delinquenza minorile ma anche del disadattamento. Il Tribunale per i Minorenni nasce caratterizzato da un'ideologia paternalistica non ancora capace di porsi nell'ottica della tutela e della promozione dei diritti dei minori, primo fra tutti quello dell'educazione. L'organo giudicante era visto come strumento necessario di controllo sociale dell'adolescenza; la preoccupazione principale era quella di tutelare la comunità, mentre l'effettivo recupero sociale del minore deviante veniva in secondo piano. Il R.D. del 1934 si preoccupò anche di risistemare l'aspetto logistico. Accanto al Tribunale era prevista l'istituzione di un centro di rieducazione per minorenni. Il primo decide e il secondo applica le misure sul piano istituzionale. Al centro di rieducazione facevano capo tutta una serie di servizi e istituzioni, quali le case di correzione, focolari di semilibertà e pensionati giovanili, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici al servizio sociale per minorenni, istituti di osservazione, scuole laboratori e ricercatori speciali, riformatori giudiziari e prigioni scuola.

Un ruolo significativo, viene poi svolto dalla Legge n. 888/1956. La devianza minorile è stata caratterizzata fino a questo periodo da una ideologia paternalistico-previdenziale e la risposta alla marginalità degli adolescenti prevedeva degli interventi segreganti e fortemente punitivi, ma sono stati soprattutto l'entrata in vigore della costituzione e il passaggio da un regime autoritario come quello fascista ad uno Stato più democratico, ad aprire una crisi in questa ideologia repressiva e a favorire l'affermarsi di un'ideologia di tipo rieducativo: la pena e il controllo sociale dei giovani vennero posti in secondo piano e al centro dell'attenzione fu messa la funzione rieducativa e risocializzante del minore deviante. La Legge del 1956 rimane molto importante nella storia del diritto minorile perché con essa cambiò l'ottica stessa con cui si guardava al minore deviante. La stessa terminologia usata, dimostra questo cambiamento, quando alla definizione di minore "traviato" si sostituisce quella di minore "irregolare nella condotta e nel carattere". L'aggettivo traviato, infatti, oltre a denotare una certa concezione sminuente della personalità del minore e un giudizio di condanna morale, presuppone anche una concezione dell'intervento in termini di correzione. Al contrario, il concetto di minore irregolare nella condotta e nel carattere presume una visione del soggetto in termini di disadattamento e propone un'ideologia rieducativa dell'intervento, cioè un trattamento che

guarda al comportamento deviante come sintomo di una patologia individuale. Benché l'intervento penale venga giustificato non più in termini di punizione e di difesa sociale, bensì di rieducazione, la società italiana credeva ancora saldamente nell'istituzione totale, anche per i minori, e appoggiò l'incremento di questa forma di risposta, anche se non la intese più come espediente di risanamento morale, ma come una misura transitoria finalizzata alla rieducazione.

Negli anni '60-'70, questa fiducia nelle istituzioni totali e nelle loro capacità di risocializzare e rieducare il minore entrò in crisi. La pluralità di istituzioni e di organismi rieducativi, creati dalla Legge del 1956 per consentire un trattamento più adeguato alle singole personalità, ebbe scarso successo, perché, nella pratica, la stessa misura fu usata indifferentemente in situazioni soggettive diverse che avrebbero richiesto invece, differenti trattamenti. Il sistema rieducativo, copriva e mistificava ancora, in buona parte, esigenze di carattere assistenziale. Cioè, la presa in carico dei minori da parte delle istituzioni rieducative non era neppure chiaramente motivata da devianze conclamate o da sintomi evidenti di irregolarità della condotta o di disadattamento, ma da gravi carenze o dalla totale mancanza di risposte assistenziali e sociali di tipo primario (famiglia, scuola, enti locali). La forte critica che sul finire degli anni '60 investì l'ideologia rieducativa, provenne non solo dagli ambienti tecnici, ma anche dalla stampa e dalla opinione pubblica. Quello che veniva contestato era il carattere estremamente punitivo del sistema giudiziario minorile, il quale ricorreva, sia attraverso le misure penali che attraverso le misure amministrative, all'internamento in istituzioni chiuse che avevano assunto una funzione di etichettamento, necessaria come rinforzo e consolidamento dell'azione della polizia e della magistratura. In questo modo si ottenne una demistificazione delle istituzioni rieducative, arrivando a sostenere che l'affermata finalità rieducativa mascherava un'azione di emarginazione nei confronti dei giovani facenti parte delle classi sociali più basse e produceva un processo di depersonalizzazione.

Caduta in crisi la prospettiva rieducativa, tornò in luce il problema della responsabilità e del contenuto retributivo della pena. Negli anni settanta e ottanta, è emersa una nuova corrente di pensiero detta "neoclassica", la quale auspica la separazione delle finalità di controllo da quelle di aiuto (entrambi presenti, invece, nel sistema rieducativo), dal momento che la devianza non sempre richiede interventi terapeutici, di sostegno o di rieducazione, né coincide con la

condizione di immaturità del soggetto. Gli adolescenti, secondo gli apporti della psicologia, non sono soggetti privi di capacità di giudizio morale, anzi, hanno coscienza di ciò che fanno, anche se la consapevolezza delle loro azioni è collegata, soprattutto sul piano qualitativo, alla loro età. Aver associato l'immaturità al reato, ha costituito un'operazione non solo scientificamente infondata, ma anche confusionaria, in quanto ha comportato la messa in atto di un intervento basato su false premesse e, di conseguenza, la creazione di istituti rieducativi volti a trattare carenze e bisogni che in realtà non esistono. Aver considerato il minore che delinque semplicemente un immaturo, ha voluto dire deresponsabilizzare tutte le parti in gioco della giustizia minorile: le istituzioni primarie e secondarie e quindi in particolare la famiglia, i giudici, gli operatori, ed i minori stessi. E' necessario, invece, considerare il minore un soggetto responsabile, perché solo così è possibile dare al minore un'immagine positiva di sé e responsabilizzarlo. I sostenitori di questa posizione, se da una parte auspicano il ritorno ad una maggiore corrispondenza fra reato e tipo di pena per promuovere la responsabilizzazione del minore, dall'altra sono favorevoli a un'ampia depenalizzazione e ad una marcata distinzione tra interventi di aiuto e di sostegno e interventi sanzionatori per ridurre il contatto dei minori con il modo della giustizia. Questo si traduce nella richiesta di trasformazione dell'attuale sistema sanzionatorio, da attuarsi soprattutto attraverso la creazione di misure penali alternative alla detenzione. L'obbiettivo sembra quindi, quello di ridurre al massimo il ricorso al sistema penale, senza però ricadere nel sistema rieducativo.

La previsione di una soglia minima di età, la differenziazione nel trattamento del processo e nel sistema sanzionatorio tra minori e adulti, nonché la specializzazione dell'organo giudicante costituiscono ormai punti fermi della cultura minorile, entrati a far parte anche della normativa internazionale. Il documento che rappresenta la chiave di volta che rovesciò completamente la vecchia logica che aveva finora costituito la base dei precedenti ordinamenti giuridici, è senza dubbio la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nota come la Dichiarazione di Ginevra, approvata dalla Società delle Nazioni il 24 settembre 1924. Il diritto internazionale, infatti, ha promosso una cultura dell'infanzia fondata sull'affermazione della dignità dell'essere in ogni età e in ogni condizione, e ha favorito lo sviluppo di linee direttive per gli interventi a tutela e a promozione del minore. Nell'ambito della devianza minorile, ha accentuato la necessità di tener

conto del maggiore interesse del minore, riconducibile, primariamente, al diritto all'educazione quale premessa al pieno sviluppo di una personalità armonica, e ha predisposto gli indirizzi per una più equa e calibrata giustizia minorile nelle direzioni principali del garantismo, del minimalismo e della depenalizzazione.

CAPITOLO SECONDO

IMPUTABILITA' E CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE

Sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, anche il nostro codice annovera la minor età tra le cause di esclusione dell'imputabilità. Ma quale è il limite di età a partire dal quale si può ritenere il soggetto capace di intendere e di volere? Se ci limitassimo semplicemente a seguire l'orientamento proprio delle scienze psicologiche, dato che l'età della maturazione psichica non è uguale per tutti ma varia da persona a persona, si procederebbe ad un accertamento caso per caso. Ci sono però esigenze giuridiche di certezza, uguaglianza e praticità dell'accertamento che impongono l'adozione di un criterio cronologico, il quale, sulla base di dati offerti dall'esperienza, deve essere altamente presuntivo della raggiunta maturità. Una prima acquisizione fatta, riguarda la non necessaria coincidenza tra la maturità fisica e quella psichica. Per quanto riguarda la situazione italiana preunitaria, il codice penale sardo del '59 considerava imputabili i quattordicenni e prevedeva nei confronti dei minori di tale età un accertamento individuale per verificarne in concreto la capacità o meno di discernimento; i codici parmense ed estense, invece, fissavano il limite della minore età a dieci anni. Il Codice Zanardelli, come abbiamo detto, considerava non imputabili i minori di nove anni e poi prevedeva delle fasce di età (9-14, 14-18, 18-21) per le quali l'imputabilità era o subordinata alla prova del discernimento o diminuita. Già molte legislazioni straniere della prima metà del '900 avevano elevato la soglia dell'imputabilità all'età di 13,14 o 15 anni. Ma altre, ancora più di recente, hanno elevato ulteriormente l'inizio dell'imputabilità, facendola cominciare a 16 anni, come per il codice russo del 1960, a 17 anni come prevede il codice polacco del 1970, oppure addirittura a 18 anni come fa il codice brasiliano. Accanto a questi esempi possiamo trovare un'eccezione, rappresentata dal codice di San Marino del 1975 che, in considerazione della precocità dei giovani d'oggi, ha abbassato all'età di dodici anni l'imputabilità assoluta. Rispetto al suo predecessore, il Codice Rocco, ha elevato il limite della non imputabilità

assoluta a 14 anni, in secondo luogo, ha fissato il termine della minore età e l'inizio della piena imputabilità a diciotto anni compiuti. La maggiore età penale corrisponde quindi, oggi, a quella stabilita per la completa maturità dal diritto pubblico e dal diritto privato, evitando così il divario presente, invece, sotto il Codice Zanardelli, il quale fissava la maggiore età ai fini penali a 21 anni. Infine i minorenni sono divisi in due categorie: i minori di quattordici anni e i minori fra i quattordici e i diciotto anni. Mentre i primi sono considerati assolutamente incapaci di intendere e di volere, i secondi sono soggetti ad un accertamento della loro imputabilità o non imputabilità da parte del giudice. L'imputabilità del minore, risulta quindi essere subordinata ad un criterio cronologico: fino ai quattordici anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art.97 stabilisce, infatti, che *"non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"*; fra i quattordici e i diciotto anni, il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e volere. L'art.98 rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita"*. L'art.97, pone una presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che quindi non può essere superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta, di fatto, perfettamente capace. Si potrebbe dire che questa è l'unica causa di esclusione dell'imputabilità apparentemente costruita non in relazione al concetto di capacità di intendere e volere, bensì sulla base di un dato puramente formale quale l'età anagrafica. Qui in realtà si considera esclusa non tanto la capacità di intendere e di volere, che solitamente viene acquisita molto prima di compiere quattordici anni, quanto piuttosto quella di volere, dalla quale, infatti, si fa dipendere la formazione del carattere e della personalità. E, dal momento che la personalità del minore di quattordici anni è ancora in fieri, si cerca di non impedirne il regolare sviluppo prevedendo, appunto, la non applicazione della sanzione penale. La presunzione di non colpevolezza dell'art.97 è insuperabile nei confronti di chi non abbia ancora quattordici anni, quindi non possono essere adottate nei suoi confronti

misure penali che implicino un addebito di responsabilità; se, per ipotesi, ciò accadesse e venisse pronunciata una condanna a carico del minore, la sentenza dovrebbe considerarsi inesistente, e tale inesistenza, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere rilevata anche dal giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell'art.26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia anche d'ufficio sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile. Nonostante la sua apparente chiarezza, l'art.26 ha sollevato alcuni dubbi. In particolare il problema è se questa norma imponga sempre e comunque, laddove il fatto sia addebitato al minore infraquattordicenne, di dichiarare la non imputabilità mediante sentenza, o se si possa utilizzare anche il decreto di archiviazione, il quale, tra l'altro, evita l'iscrizione nel casellario giudiziale. Tutto questo, non vuol dire che il minore di quattordici anni, prosciolto per difetto di imputabilità, debba incondizionatamente essere lasciato libero anche se è pericoloso: al minore non imputabile che viene contestualmente riconosciuto pericoloso può essere applicata, infatti, una misura di sicurezza. Perché possa essere stabilita una tale misura occorre, però, che la pericolosità sociale del minore sia stata concretamente accertata. Le presunzioni di pericolosità sociale sono state infatti abolite, dapprima in sede di giurisprudenza costituzionale, poi anche in sede legislativa con la legge n. 663 del 10 ottobre 1986. Per quanto riguarda la nozione stessa di pericolosità del minore, si deve fare riferimento all'art.37 comma 2 del D.P.R. n. 448/1988, che stabilisce requisiti più specifici rispetto a quelli che integrano la nozione comune di pericolosità sociale ricavabile dall'art.203 del codice penale.

Per quanto concerne invece, il minore che ha più di quattordici anni, ma non ancora compiuto diciotto anni, abbiamo visto che il codice prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Ma che cosa vuol dire questo? Significa che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione, né di incapacità né di capacità, dovendo il giudice accertare volta per volta se il soggetto era imputabile o meno. Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l'aver previsto l'accertamento caso per caso dell'effettiva acquisizione della capacità di intendere e volere, è una specifica scelta del nostro legislatore. Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza che

fra i quattordici e i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni, come vi può non essere, indipendentemente da patologie giuridicamente rilevanti, dato che si tratta di una fascia di età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa delle multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione. Quindi, il sistema prescelto dal codice nuovo non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minore abbia raggiunto una maturità tale da poterglisi riconoscere la capacità di intendere e volere, e, se si esclude ogni presunzione, la conseguenza più immediata è che si dovrà necessariamente intervenire, di volta in volta, sul suo accertamento; esso può avvenire anche d'ufficio.

Sulla capacità di intendere e volere, l'art.85, afferma che: *"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e volere"*. Questo articolo, richiede che il soggetto, affinché sia imputabile e quindi punibile, abbia, al momento della commissione del fatto, la capacità di intendere e volere. Quindi, se dal punto di vista formale l'imputabilità è quel momento della capacità giuridica penale che consente di attribuire a un soggetto un illecito sanzionato con pena, dal punto di vista sostanziale, invece, essa è capacità di intendere e volere. Il legislatore ha cioè delimitato il significato di questa formula alla sfera esclusivamente psicologica; ha accolto un concetto di imputabilità psicologica, non di imputabilità morale, nel senso che si ha imputabilità psichica quando esiste autonomia psichica; essa rappresenta un processo volitivo che ha il normale decorrere comune alla media degli uomini, escludendo quella necessità psichica determinata da cause psicopatologiche. Ciò premesso, possiamo definire, secondo l'insegnamento più diffuso, la capacità di intendere come l'idoneità del soggetto a rendersi conto del valore sociale dell'atto che compie e che tale atto può contrastare o meno con le esigenze della vita comune. Capacità di volere, significa invece, attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole. Vi sono infatti delle persone che, pur sapendo distinguere il bene dal male, non sono però in grado di determinarsi di conseguenza, di agire cioè, in conformità al proprio giudizio. Queste sono le ipotesi in cui manca la capacità di volere.

La presenza di questa dicotomia legislativa tra la capacità di intendere e la capacità di volere ha, da sempre, suscitato un acceso dibattito e sollevato numerose critiche, viste le difficoltà esistenti a scindere queste due facoltà mentali. La capacità di intendere e di volere, sono infatti facoltà mentali strettamente connesse tra loro, per cui, sebbene in teoria i due concetti possono essere distinti uno dall'altro, in concreto difficilmente la compromissione dell'una non si rifletterà sull'altra e mentre risulta evidente che si può avere la capacità di intendere senza quella di volere, è più difficile concepire quest'ultima indipendentemente dalla prima. I rapporti tra le due capacità, sono perciò strettissimi, e questo spiega l'atteggiamento del legislatore che richiede, perché un soggetto sia imputabile, il concorso di entrambe le capacità al momento della commissione del fatto: la mancanza anche di una sola di esse priva il soggetto della capacità naturalistica.

La voluta limitazione della capacità naturalistica ai soli momenti intellettuale e volitivo, sembrano spiegare perché il legislatore abbia negato rilevanza ad eventuali vizi che interessino il sentimento. Costante in tal senso, è anche l'orientamento della giurisprudenza, la quale ribadisce che delle tre facoltà psichiche (sentimento, intelligenza e volontà), che caratterizzano l'azione nel suo lato obbiettivo, il codice penale, ai fini dell'imputabilità e quindi dell'infermità di mente, prende in considerazione soltanto le ultime due e non anche la prima. Questa limitazione, risulta anche da alcune disposizioni del codice penale, in primo luogo dall'art.90 c.p. per il quale *"gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità"*. Inizialmente, la giurisprudenza, ritenne che gli stati emotivi e passionali potevano influire sull'imputabilità solo quando erano dovuti a stati di infermità mentale, quando cioè l'imputabilità era già esclusa dalla stessa malattia mentale. Successivamente arrivò ad ammettere che gli stati emotivi e passionali dovevano essere considerati anche ai fini di un accertamento dell'imputabilità, nel senso che quando da un tale stato emotivo fosse derivato un vero e proprio sconcerto psichico, esso potesse considerarsi come una forma di infermità suscettibile di influenzare la capacità di intendere e di volere. Questo orientamento giurisprudenziale si è andato consolidando, per cui, generalmente, si ritiene che gli stati emotivi e passionali possono influire sull'imputabilità *"solo quando, esorbitando dalla sfera psicologica provochino una infermità mentale anche transitoria (...) così da eliminare o*

attenuare la capacità di intendere e di volere"; si tratta cioè di una ipotesi eccezionale, rimanendo la regola generale quella per cui le emozioni e le passioni di per sé non influiscono sull'imputabilità.

Concludendo, possiamo dire, che la capacità di intendere e di volere, risulta essere esclusa o diminuita da varie cause, esse si distinguono in condizioni di natura fisiologica dipendenti dall'età, condizioni di natura patologica derivanti da infermità di mente o da anomalie congenite (sordomutismo) e condizioni di natura tossica dovute all'abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti. Più specificatamente esse sono: la minore età, l'infermità di mente, il sordomutismo, l'ubriachezza, l'intossicazione da sostanze stupefacenti (art.91 c.p., art.92 c.p. art.93 c.p.,art.94 c.p.,art.95 .c.p,art.96 c.p., art.97 c.p.,art.98 c.p.).

CAPITOLO TERZO

IL CONCETTO DI IMMATURITA':

IMMATURITA' GIURIDICA E IMMATURITA' PSICOLOGICA

La capacità di intendere e di volere del minore fra i quattordici e i diciotto anni, viene solitamente individuata nel concetto di maturità. Si tratta di un concetto molto vago, e recentemente, molto controverso. Il termine immaturità non risulta da nessuna disposizione legislativa, in quanto frutto della elaborazione giurisprudenziale. Il Codice Rocco, infatti, introducendo la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di quattordici anni e l'obbligo dell'accertamento della imputabilità per l'infradiciottenne, identificava quest'ultima con la capacità di intendere e di volere come per l'adulto. L'innovazione rispetto al codice precedente consisteva, quindi, nell'abolizione del concetto di "discernimento", che il Codice Zanardelli poneva quale condizione necessaria per l'imputabilità del minore, perché ritenuto elemento impreciso, incerto e vago. Per ovviare a tali inconvenienti si optò per la "capacità di intendere e di volere", formula ritenuta più chiara e maggiormente ancorata a parametri oggettivi e più scientifici, in quanto non legata ad apprezzamenti etico-intuitivi, ma alla fenomenologia psichica. Ma, nonostante le buone intenzioni, la giurisprudenza e la dottrina, individuando nel concetto di maturità il contenuto della capacità di intendere e di volere, hanno di fatto riportato la situazione nella stessa indeterminatezza, rivelandosi tale termine altrettanto vago e impreciso quanto il discernimento. Proprio per mediare a tale situazione, la giurisprudenza ha cercato di definire il concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull'argomento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla questione è ricchissima e, a parte poche pronunce nelle quali il concetto di maturità viene interpretato in modo restrittivo, solitamente sono stati indicati in modo concorde vari parametri, tra i quali ricorrono più frequentemente: "armonico sviluppo della personalità, sviluppo intellettuale adeguato all'età, capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, capacità di soppesare le conseguenze dannose del proprio operato per sé e per gli altri, forza del carattere, comprensione dell'importanza di certi valori etici, dominio acquisito su se stessi, attitudine a distinguere il bene dal male l'onesto dal disonesto il lecito dall'illecito, unità funzionale delle capacità psichiche, loro normale sviluppo

rispetto all'età, capacità di elaborare i comportamenti umani a livello di coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di cognizioni e di esperienze il concetto di violazione, assimilazione delle regole morali e sociali in base ad un'autentica convinzione e non per un processo di imitazione formale, ecc..". La stessa intelligenza, infatti, non basta, essendo essa soltanto uno dei mezzi per il raggiungimento della capacità di intendere. L'intelligenza è la facoltà per cui si comprendono le conseguenze meccaniche dei propri atti, cioè il rapporto causa-effetto nella sua materialità. Invece la capacità di intendere significa anche la possibilità di elaborare i comportamenti umani a livello di coscienza, cioè a quel livello che consente di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlare questo atto al contesto dei rapporti e degli interessi socialmente protetti.

Per quanto riguarda l'elaborazione dottrinale del concetto di maturità, vastissimo è il contributo offertoci dalla letteratura giuridica, medico-legale e psicopedagogica. Da questa emerge, innanzitutto, che il concetto di maturità è altra cosa rispetto al vizio di mente: il minore può essere immaturo ma perfettamente "sano di mente". Fino a non molto tempo fa, l'unico parametro che veniva accettato per valutare la capacità di intendere e di volere era quello medico: la facoltà intellettuale viene distinta da quella volitiva ed entrambe vengono esaminate per valutare una loro possibile compromissione a causa di una malattia di ordine fisiologico o psichiatrico, arrivando così ad avere un quadro clinico del soggetto. Questi orientamenti restrittivi hanno tentato, cioè, di ancorare il giudizio di immaturità a criteri biologici ed organici, come le carenze o i ritardi dello sviluppo intellettuale, l'immaturità psicomotoria ed altri, per cui il ragazzo è incapace se, dalla perizia psichiatrica e da esami clinici diversi, come l'elettroencefalogramma, risulta essere mitomane, isterico, epiletticoide, cerebropatico, paranoide, schizoide ecc., con attenzione, quindi, esclusivamente alle sue condizioni mentali, senza alcuna considerazione per la sua storia e per le modalità del suo reato. Un paradigma di questo tipo, offre indiscutibilmente il vantaggio che la scienza medica e psichiatrica possono accertare eventuali alterazioni della funzione conoscitiva e intellettuale del soggetto con una certa sicurezza. Ma l'art.98 c.p. fa riferimento alla situazione di un ragazzo clinicamente

"normale", perché come abbiamo visto, una deficienza clinica della personalità rientra nella diversa ipotesi di vizio di mente. E, sulla base di questa considerazione, col tempo, sono stati sempre più utilizzati i contributi della psicologia dell'età evolutiva e le dinamiche adolescenziali. Il ricorso a paradigmi psicologici ha permesso di prendere in considerazione situazioni più sfumate, caratteristiche peculiari dell'individuo in via di sviluppo (come l'im maturità emotiva, le caratteropatie, le insufficienze o conflittualità di origine affettiva), che portano ad una devianza legata all'età particolare del soggetto e comune a che si trova nelle stesse condizioni. L'utilizzo di questi nuovi parametri permette, in questo modo, di escludere l'imputabilità del ragazzo colpevole della cosiddetta "ragazzata", come può essere il furto di una frutta. La realtà più recente ha mostrato però l'insufficienza anche del paradigma psicologico a coprire tutte le ipotesi in cui un adolescente non può considerarsi imputabile. Ci sono infatti delle situazioni in cui il ragazzo, benché non sia rilevabile il minimo danno organico né alcuna disfunzionalità della personalità, non ha raggiunto quel grado di coscienza morale che lo possa far ritenere imputabile. E' il caso di un ragazzo cresciuto in un ambiente difficile, per esempio a causa di una situazione familiare gravemente disgregata o di una precoce istituzionalizzazione. Si è affermato così, anche l'uso di paradigmi sociologici in grado di estendere la ricerca delle cause della devianza anche alle strutture socio-ambientali in cui il minore è cresciuto e la sua personalità si è sviluppata. Si tratta da una parte di valutazioni individuali e individualizzate, ma che tengono conto di tutta una serie di parametri che possono avere un peso da una parte e assumere un peso tutto diverso da un'altra. Ogni parametro che la giurisprudenza usa, quali l'educazione, la famiglia, la scuola, le categorie psicologiche, non vanno presi assolutamente come elementi a se stanti, univoci, e quindi ritenere che la mancanza di uno di essi possa escludere tutti gli altri, essi vanno letti in modo integrato per poter giungere ad una valutazione globale del soggetto. Si tratta di una concezione personologica polivalente e interattiva, poiché fa riferimento ad aspetti intrapersonali familiari, sociali e ambientali non intesi separatamente ma nella loro interazione attiva e costruttiva. Inoltre tale concezione, non viene proposta e accertata come causa di comportamenti devianti, poiché essa sembra contenere ed esprimere la consapevolezza che la devianza non è generata linearmente e semplicisticamente dalla personalità, e dunque sembra esprimere anche la consapevolezza

scientifico consequenziale che non è in linea di principio la personalità in senso intrapsichico l'oggetto primario e specifico di intervento di correzione, rieducazione o terapia, bensì dei sistemi psicosociali più ampi e complessi quali la personalità, la famiglia e l'ambiente sociale. Circa gli accertamenti sulla personalità del minore, infatti, l'art.9 del D.P.R. n. 448/1988 dispone: *"Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili"*.

Quanto al significato generico del concetto di maturità, la Corte di Cassazione sentenza: "Il concetto di maturità del minore ai fini della valutazione della sua imputabilità è espresso dal complesso di capacità, sentimenti ed inclinazioni, dallo sviluppo intellettuale, dalla forza di carattere, dalla capacità di intendere certi valori etici, dall'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito e dall'attitudine di volere, cioè a determinarsi nella scelta; il suo accertamento perciò non può prescindere dalle speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale e soprattutto il giudizio non può prescindere dalla considerazione dei tempi di commissione del fatto lungo l'arco evolutivo della personalità del soggetto e perciò esso richiede un maggior rigore valutativo quando tale fatto si colloca nella fase finale dell'età evolutiva (Cass. pen., 10.11.1987, in *Giust. Pen.*, II, p.321)". Secondo Capri, da un punto di vista psicologico, i riferimenti necessari a cui ci si attiene per poter fare una diagnosi attendibile solitamente sono: concezioni sociologiche, ovvero situazioni di disagio o privazione sociale (famiglie disgregate in cui coincidono negative condizioni economiche, sovraffollamento, disoccupazione, immigrazione); concetti medici, ovvero aspetti biologici e organici della personalità con deficit dello sviluppo intellettuale; aspetti psicologici, ovvero turbe prevalentemente affettive e inadeguato sviluppo psichico globale sia intellettuale che volitivo motivazionale, istintivo-affettivo ed etico-morale. Secondo la psicologia dell'età evolutiva, i processi di maturazione possono essere identificati a quattro livelli: affettivo, cognitivo, sociale e morale. Si parla di maturazione affettiva, riferendoci (secondo la psicoanalisi) al passaggio da una prima fase dominata dal principio del piacere, ad un successivo incanalamento delle energie emotive verso

le richieste della realtà. Il livello di maturazione cognitiva, riguarda, invece, i mutamenti del comportamento intellettuale e delle funzioni che gli sono proprie: percezione, memoria, linguaggio, pensiero concettuale, soluzione di problemi ecc. Anche se fortemente influenzato dalle dinamiche delle forze emotive, lo sviluppo cognitivo dipende anche da una buona maturazione della base neurologica e da un buon adattamento all'ambiente. La maturazione sociale, si riferisce alla capacità di vivere una relazione sociale soddisfacente, dipende dall'esperienza che l'individuo fa degli altri e con gli altri, e dall'equilibrio dinamico che in lui hanno raggiunto aggressività, dominanza, dipendenza isolamento, cooperazione, collaborazione e concetto di sé. Si parla infine di maturazione morale, essa esprime la sintesi di tutti i processi di sviluppo e fa riferimento sia all'insieme delle tendenze emotive, cognitive e operative, sia all'acquisizione di giudizi di valore che mutano a seconda degli ambienti culturali e all'interno della stessa cultura da epoca a epoca. E' per questo, che si considera l'im maturità psicologica caratterizzata da due aspetti: quello intellettuale e quello affettivo, che corrispondono sul piano giuridico alla capacità di intendere e di volere. Secondo Capri, nell'im maturità intellettuale si ha: scarso potere di ragionamento ipotetico deduttivo; difetto di critica e di potere di sintesi che portano a non captare in forma critica la realtà esterna e non sapersi adattare ad essa; l'incapacità di prevedere le conseguenze di un atto, di un sentimento; l'incapacità a concepire un'azione programmata a medio e lungo termine; vissuto della realtà per momenti attuali, non secondo una visione prospettica che tenga conto delle situazioni attuali viste in funzione delle esperienze passate e di quelle future. Tale im maturità intellettuale può essere determinata da: fattori biologici (situazioni di ritardo di maturazione neuronale o di natura metabolica, ecc.); fattori socio-ambientali (scarse sollecitazioni ambientali, carenze affettive quantitative o qualitative, istituzionalizzazione in certi periodi formativi ecc.); fattori psichici essenzialmente conflittuali che portano a fenomeni di inibizione intellettuale che bloccano, nel periodo prepuberale o adolescenziale, il passaggio dal pensiero induttivo al pensiero logico-formale dell'adulto. Nell'im maturità affettiva invece, troviamo, sempre secondo Capri, due caratteristiche essenziali: una persistenza del principio del piacere e una assenza di un vero codice morale. Infatti si possono notare costantemente le seguenti fenomenologie: un'affettività egocentrica, che può assumere anche l'aspetto di una certa passività in relazione a fattori

esterni, in quanto il soggetto è indifferente a quanto lo riguarda direttamente; una profonda insicurezza che lo porta ad essere ancora molto dipendente dalla madre; l'incapacità di posporre la gratificazione di un bisogno o di una pulsione, con azioni a corto circuito dominate dal principio del piacere e non da quello della realtà, determinate dal concetto economico del risultato immediato e non a distanza; il vivere alla giornata e l'incapacità di percepire adeguatamente le situazioni essenziali vissute; il grave ritardo nella formazione di validi parametri etico-sociali di riferimento.

Si riscontra quindi, nel soggetto immaturo, una notevole difficoltà a distinguere l'onesto dal disonesto, tra ciò che si può fare e ciò che non si può. Per questo non si può parlare di capacità di volere, visto che essa prevede che il soggetto sia in grado di autoderminarsi e che esso sia capace di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole. La condizione di immaturità psicologica può essere anche valutata mediante il colloquio, i test di livello e i test proiettivi. Infatti, per svolgere gli accertamenti sulla personalità del minore, il P.M ed il giudice, potranno avvalersi dell'ausilio dei servizi ministeriali o quelli degli enti locali, e in casi particolarmente complessi potrà anche essere disposta una C.T.U..

CAPITOLO QUARTO

L'ACCERTAMENTO DELLA "MATURITA'": LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA

Alla mancanza di accordo sul concetto di maturità si accompagna anche l'incertezza circa i metodi cui attenersi per il suo accertamento. Unico dato sicuro, è che l'accertamento sullo stato di maturità è compito inderogabile del giudice. La legge, pur prevedendo, nell'ambito degli accertamenti richiesti sulla personalità del minore, la possibilità, per il pubblico ministero e per il giudice di sentire il parere di esperti, non sembra imporre però il loro aiuto. E, il fatto che il diritto minorile abbia previsto la presenza, accanto al giudice togato, di una componente laica, esperta nelle scienze umane, fa pensare che si siano volute porre le condizioni ottimali per permettere al collegio giudicante di operare la valutazione dell'imputato con strumenti cognitivi propri. La scelta del giudice se, per la pronuncia dell'imputabilità, avvalersi dell'ausilio di altre persone oppure procedere in modo autonomo, sembra essere, quindi, del tutto libera. Il giudice si trova così a poter scegliere tra una vasta gamma di possibilità, che vanno dall'osservazione psicologica alla perizia psichiatrica, dai riscontri delle relazioni sociali (prevalentemente attestate sul dato di realtà), alla misurazione a colpo d'occhio praticata in udienza dal giudice. Però il D.P.R. 448/88, introducendo la possibilità di ricorrere, nel corso delle indagini come nel giudizio, a nuove misure che richiedono una preventiva indagine sulla soggettività del minore, ha di fatto incrementato il ricorso all'inchiesta personologica, che viene utilizzata anche per la pronuncia circa l'imputabilità. Quindi il giudice, anche laddove decida di non ricorrere all'opera di specialisti, ha comunque a disposizione elementi di conoscenza più precisi di quelli che avrebbe potuto ricavare dal semplice colpo d'occhio. Ma cerchiamo di capire meglio qual è il contributo offerto dalle scienze umane.

Per quanto riguarda specificatamente la giustizia minorile, il connubio tra diritto penale e scienze psicologiche vede la sua consacrazione nel 1934, con l'istituzione del Tribunale per i Minorenni e con l'emanazione del R.D.L. 20 luglio 1934 n.10404. Questo nuovo assetto legislativo, prevedeva, la presenza nel mondo giudiziario minorile, dei cosiddetti esperti che avevano la funzione di eseguire *"l'esame scientifico del minorenni, stabilirne la vera*

personalità e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale" (art.8 R.D.L. 10404/1934). La massima compartecipazione delle scienze umane nel sistema della giustizia minorile, si ebbe nel 1956, con l'approvazione della legge di riforma n. 888, la quale, sulla scia di una chiara impronta positivista, metteva in relazione i tratti della personalità con le cause dei comportamenti devianti, nell'ottica di un approccio della devianza ispirato ai criteri della rieducazione e del reinserimento sociale. In altre parole, in questo periodo, il comportamento deviante è dunque visto come un disagio della personalità e l'intervento deve servire come terapia. In tale contesto, nello svolgimento della sua attività diagnostico-prognostica, lo psicologo del dopo riforma, tra gli strumenti tradizionali della psicologia clinica, ricorre spesso alle indagini che si avvalgono di reattivi mentali, al fine di ottenere una quadro preciso e differenziato delle capacità personali, di individuare il grado del loro indebolimento organico e funzionale, di accertare l'opportunità di specifici tipi di trattamento. Alla fine degli anni '60 i nuovi orientamenti teorici, quali l'interazionismo e il naturalismo, misero in dubbio questo approccio clinico alla devianza, ovvero l'importanza data alle caratteristiche bio-psicologiche e al comportamento in quanto tale nella attribuzione di un ruolo deviante. Le nuove teorie posero l'attenzione, invece, sui processi di criminalizzazione, arrivando a sostenere che, in realtà, si consideravano come criminali semplicemente i comportamenti che si allontanavano dagli standard previsti dalla legge penale, la quale era espressione dei valori e delle norme morali proprie dei gruppi di potere. Venne condannato l'estremo carattere punitivo del sistema giudiziario minorile e si evidenziò che gli istituti per i minori avevano finito per assumere una funzione di etichettamento, fino a intravedere, dietro la sbandierata finalità riabilitativa delle istituzioni rieducative, un processo di emarginazione nei confronti di giovani appartenenti alle classi sociali più disagiate. Anche l'osservazione della personalità fu oggetto di critiche, sulla base della considerazione che essa, per quanto accurata fosse, non poteva essere seguita da valide proposte rieducative. E fu messa in dubbio la stessa attività svolta dallo psicologo e dallo psichiatra, perché sembrava più tesa a giustificare la propria presenza in quel contesto che ad ottenere reali benefici per i ragazzi esaminati. Ugualmente, fu messa in dubbio la capacità dello psicologo clinico ad emettere dei validi giudizi diagnostico-prognostici, innanzitutto perché si rese sempre più evidente la soggettività

di tali giudizi, in secondo luogo perché la valutazione della personalità risultava più ardua della diagnosi psichiatrica, sia per la mancanza di una concorde definizione di pericolosità, che per l'assenza di punti di riferimento clinici sui quali fondare tale previsione.

Ma quali sono le funzioni degli accertamenti sulla personalità nel nuovo processo minorile? Partendo da un piano generale, l'art.1 del D.P.R. n. 448 stabilisce che le disposizioni del decreto e quelle del codice di procedura penale devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Questo vuol dire che in ogni fase del processo si deve tenere conto della personalità e quindi valutarla in relazione a ciascuna attività processuale che coinvolga il ragazzo. Sempre su un piano generale, la valutazione della personalità è richiesta per definire i modi e gli interventi necessari ad assicurare al minore il diritto all'assistenza affettiva e psicologica, in ogni grado e stato del procedimento, sancito dall'art.12 del D.P.R. n. 448. Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 448, invece, gli accertamenti in merito alla personalità vengono acquisiti per poter adottare le decisioni giudiziarie su: l'imputabilità e il grado di responsabilità (art.98 c.p.); la rilevanza sociale del fatto (art.27 D.P.R. n. 448); le adeguate misure penali (art.30 D.P.R. n. 448); gli eventuali provvedimenti civili (art.32 D.P.R. n. 448). Come si può vedere, i confini dell'indagine psicologica sono stati notevolmente ampliati rispetto alla precedente normativa con l'introduzione di contenuti che vanno al di là dell'accertamento dell'imputabilità, e spaziano dalla valutazione del danno sociale prodotto dal reato, a quella della responsabilità penale del ragazzo, per finire a quella della misura penale ritenuta adeguata per il ragazzo alla luce del suo sviluppo psicologico. Una delle novità presenti nel citato art.9 rispetto all'art.11 della legge del 1934, consiste proprio nel fatto che la norma specifica le finalità degli accertamenti sulla personalità: da una parte le finalità strettamente connesse alla pronuncia penale, e dall'altra quelle legate agli aspetti di protezione del minore. Le prime comprendono le decisioni circa l'imputabilità e il grado di responsabilità, e la nuova ipotesi di eventuale irrilevanza del fatto prevista dall'art.27; le seconde sono state pensate per consentire allo stesso giudice penale minorile di intervenire, in caso di urgente necessità, in sede civile adottando provvedimenti temporanei per il minore. Inoltre, dal confronto fra le due norme, emerge un ribaltamento di ottica: mentre infatti l'art.11 della legge minorile del '34 disponeva che venissero svolte speciali ricerche per accertare i

precedenti del ragazzo, per valutare la sua personalità e per determinare le cause della sua condotta, con un'impostazione nettamente rivolta al passato, l'art.9 del D.P.R. n. 448 finalizza gli accertamenti previsti alle esigenze educative e di protezione del minore, rivolgendo così lo sguardo al futuro.

Ma quali sono le modalità e i soggetti previsti dal testo per l'accertamento della personalità? In base alle nuove norme del codice, introdotte nel 1988, e al D.P.R. n. 448, possono operare non solo i periti del giudice e i consulenti tecnici delle parti, ma anche tutta una serie di consulenti informali costituiti da esperti, da persone che conoscono il minore e da operatori. De Leo nota come la dizione dell'art.9, lasciando il P.M. e il giudice liberi di sentire il parere di esperti senza dover ricorrere ad alcuna formalità, "per un verso consente e ribadisce, come in passato, la possibilità di utilizzazione di consulenti esperti della giustizia minorile (...), ma dall'altra parte lascia ancora aperta la facoltà di utilizzare esperti informali, occasionali, di fiducia dei giudici, che, come l'esperienza tante volte ha dimostrato, non hanno nei confronti dei magistrati quel livello indispensabile di autonomia professionale che costituisce un prerequisito basilare sotto il profilo scientifico". Figura centrale è quella del giudice, e non solo perché rispetto ai pareri tecnici decide senza vincoli formali, ma anche perché, come chiarisce l'art.9, egli può accertare la personalità del minore direttamente, senza ricorrere all'ausilio di esperti. Emerge però, da tutto l'impianto processuale (art.16,12,19,28 e 30 DPR. N. 448), che il canale tecnico privilegiato per l'acquisizione di elementi di conoscenza, è quello dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in stretta e continua collaborazione con i servizi degli Enti Locali. E se la documentazione non è presente, occorrerà fare una perizia, la quale, ovviamente, viene anche richiesta in presenza di documentazione per fornire ulteriori accertamenti sul caso.

L'utilizzazione di consulenze tecniche e di perizie nei procedimenti giudiziari riguardanti minori ha avuto di recente un sensibile incremento. Nonostante la differenza terminologica, dovuta all'impiego del primo istituto nel processo civile e del secondo nel processo penale, la loro funzione è sostanzialmente identica, ovvero la consulenza e la perizia vengono disposte *"quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono competenze tecniche, scientifiche o artistiche"* (art.220 c.p.p.). Mentre nessun problema si pone per quanto

riguarda l'ammissibilità della consulenza tecnica psicologica nel processo civile, per quanto riguarda il processo penale ordinario il nuovo codice di procedura penale ha mantenuto il divieto di perizia psicologica. L'art.220 c.p.p., infatti, continua affermando che non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. In deroga al divieto di compiere indagini sulla personalità, ai sensi della nuova disciplina del processo penale minorile, in linea con quanto già prevedeva il R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, nei confronti dei minori non esiste alcuna limitazione al ricorso a perizie psicologiche. Infatti l'art.9 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, stabilisce che il pubblico ministero e il giudice al fine di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità dell'imputato minore e valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, possono sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. L'esigenza di trattare la materia minorile in maniera differenziata rispetto a quella degli adulti si è andata sviluppando agli inizi del '900, dapprima con circolari, poi definitivamente in forma di legge con il R.D.L. del 1934, successivamente modificato dal D.P.R. del 1988. Il fondamento logico di tale scelta deve rinvenirsi direttamente dell'art.98 c.p. in base al quale la capacità di intendere e di volere, come condizione dell'imputabilità, non ha necessariamente carattere psicopatologico e psichiatrico, ma è connessa al concetto di maturità e quindi dipende dallo sviluppo del soggetto. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'elemento caratterizzante della capacità di intendere e di volere sia proprio la maturità, desunta da un esame completo della personalità e non ricorrendo ad un esame autonomo della capacità di intendere e della capacità di volere. Quindi il giudice, se lo ritiene necessario, può disporre la perizia.

Ma qual'è la procedura da seguire? Dal momento che la legge non stabilisce al riguardo nessuna specifica formalità, dovranno essere seguite le indicazioni previste in via generale dal Cap. VI del codice di procedura penale, intitolato Perizia. Il perito potrà essere nominato d'ufficio sia dal giudice dell'udienza preliminare, sia dal giudice del dibattimento, come pure, in sede di incidente probatorio, nella fase pre-processuale delle indagini preliminari. Il giudice sceglie il perito in base a precisi vincoli, dovendo scegliere, di regola, tra chi è iscritto in

appositi albi o, eccezionalmente, al di fuori di tali albi, ma tra persone fornite di particolari competenze tecniche (art.221). Qualunque sia il criterio utilizzato per la scelta del perito, una volta individuato, se non ricorre nessuna delle situazioni di incapacità e di incompatibilità (art.222), né esiste alcun motivo di astensione e ricusazione (art.223), egli, la cui prestazione è obbligatoria, deve rendere una solenne dichiarazione di impegno ad adempiere il suo ufficio con serietà e al solo scopo di far conoscere la verità (art.226, comma 1). Il giudice indica al perito l'oggetto della indagine e formula i quesiti; devono essere sentiti il perito, le parti e i loro consulenti tecnici (art.226, comma 2). I quesiti riguardano principalmente l'accertamento della capacità di intendere e di volere secondo l'art.98 c.p., ma possono concernere anche l'accertamento del vizio totale o parziale di mente. Inoltre il giudice può chiedere al perito un parere sulla pericolosità sociale del ragazzo ai sensi dell'art.203 c.p. e sul trattamento più idoneo da adottare per il suo reinserimento. Infine i quesiti peritali dovranno essere formulati dal giudice anche in riferimento alle già citate nuove categorie introdotte dall'art.9 del D.P.R. n. 448, come la rilevanza sociale del fatto. Il giudice ha pieni poteri di decidere i limiti dell'azione del perito, però, una volta che ha precisato i quesiti, il perito gode dei propri poteri di direzione, pur rimanendo sempre sotto il controllo del giudice (art.228). Le parti (la persona sottoposta alle indagini o l'imputato da un lato, e il pubblico ministero dall'altro), hanno la possibilità di nominare consulenti tecnici, sia quando è stata disposta la perizia, sia al di fuori dei casi di perizia. Dal momento che il concetto di maturità si presta per sua natura a diverse interpretazioni, a seconda dell'orientamento soggettivo dello psicologo, diverse saranno le tecniche di indagine e i campi di studio, come diverse saranno anche le strutture delle perizie. Il minore deve essere valutato nel suo contesto di esistenza, nelle circostanze che hanno condotto un certo tipo di comportamento; è importante svolgere l'osservazione del contesto socio-ambientale e della storia clinica del soggetto. Prendendo come modello un'indagine peritale di tipo psico-sociale, che oltre a considerare il livello di sviluppo del soggetto si estenda anche all'ambiente circostante, il lavoro del perito si articolerà plausibilmente in tre fasi. La prima sarà una fase di studio degli atti processuali forniti dal giudice, relativi all'inchiesta giudiziaria e a quella socio-ambientale. Nella seconda si svolgeranno i colloqui sia con il minore che con i suoi genitori e gli incontri fra questi e il ragazzo. Sarà utile anche sentire chi ha fatto e chi fa

oggi parte della sua vita di relazione. La terza fase consisterà nella rielaborazione di tutti i dati ricavati e nella traduzione in termini giuridici delle conclusioni raggiunte a livello psicologico, per concludersi con la stesura della relazione peritale. L'espletamento delle indagini peritali può avvenire con varie tecniche e diversi strumenti, quali il colloquio clinico, l'uso di strumenti diagnostici come i test, l'osservazione diretta del minore nel suo ambiente e il confronto con altri operatori che abbiano avuto dei contatti con l'imputato. Spetterà al perito decidere di quali si avvarrà, secondo il suo orientamento teorico, ma il colloquio clinico sembra una costante comune a tutte le impostazioni. Il colloquio clinico presenta strutture diversificate in relazione al contesto in cui si svolge e ai fini prefissi. Quello che viene svolto in ambito peritale presenta notevoli difficoltà, dovute sia alla particolare situazione psicologica del minore che è coinvolto in un procedimento giudiziario, sia al fatto che non avviene su richiesta dell'imputato, diversamente da un rapporto clinico dove il soggetto è lui a chiedere aiuto. Inoltre è importante contestualizzare gli obiettivi che ci si propone e indagare soltanto nelle aree attraverso le quali giungere a una conoscenza del ragazzo utile ai fini giudiziari, astenendosi dall'addentrarsi in quei campi della personalità la cui analisi può servire, eventualmente ai fini terapeutici, ma non agli scopi del perito. Il ragazzo non solo non ha richiesto tale colloquio, ma probabilmente non avrà nemmeno chiara la figura dello psicologo o dello psichiatra (tanto meno in questo contesto particolare), per cui sarà diffidente, cauto nel dare le risposte e presumibilmente cercherà di manipolare lo psicologo. Spetterà a questi spiegare il perché di tali incontri e chiarire quale sarà l'ambito delle indagini. Gli obiettivi che lo psicologo persegue con lo strumento del colloquio clinico sono, innanzitutto di arrivare a conoscere la personalità del minore e capire il significato che ha avuto per lui il reato, secondariamente di stabilire un rapporto tra la personalità e l'imputazione. Le ipotesi che il perito elabora nel corso del lavoro possono influenzare il modo in cui raccogliere le informazioni e condurre il colloquio, il quale può diventare così finalizzato più a confermare le sue impressioni che a trovare la verità. E' importante quindi cercare di non "sposare" nessuna teoria e prendere distanza da quanto si apprende durante il colloquio, cercando sempre nuovi elementi di riflessione. E, a questo scopo, sembra utile programmare più incontri che diano modo al perito di scomporre e ricomporre i dati acquisiti, e offrano al ragazzo la possibilità di riflettere su quanto detto. Per avere una conoscenza più completa del

ragazzo sono utili anche dei colloqui con la sua famiglia, che rappresenta il contesto più importante in cui si è sviluppata la sua personalità e il confronto più immediato con il mondo esterno. La famiglia non può da sola spiegare la genesi dello sviluppo morale e sociale dell'imputato, ma è sicuramente importante osservare le dinamiche relazionali tra le quali il minore è cresciuto, che possono spiegare certi suoi atteggiamenti e comportamenti. Per quanto riguarda i test, il loro impiego non è assolutamente pacifico. Accanto a chi ne sottolinea il rigore oggettivo che garantirebbe una diagnosi più obbiettiva, c'è infatti chi fa presente i rischi che possono derivare dall'applicazione di una situazione standardizzata a un contesto particolare, che evidentemente non poteva essere tenuto in considerazione quando sono stati creati; il perito deciderà caso per caso se utilizzare questo strumento. Nel caso in cui la perizia sia stata affidata a più esperti, il confronto fra questi deve essere continuo durante tutto il corso delle operazioni peritali, allo scopo di verificare le reciproche teorie e di evitare che riferimenti concettuali diversi producano diversità di approccio tali da costituire elementi di confusione per il ragazzo o chiusure che ostacolerebbero sia le indagini che la lettura degli elementi di conoscenza. Al termine delle indagini, il perito deve riorganizzare tutti gli elementi emersi e le informazioni raccolte in un insieme organico, ricordando che il suo scopo non è quello di diagnosticare sulla personalità del ragazzo, bensì quello di verificare la sua capacità di intendere e di volere al momento del reato.

CAPITOLO QUINTO

ADOLESCENZA E PSICOPATOLOGIA: IL "VIZIO DI MENTE"

Un particolare profilo problematico riguarda il rapporto tra maturità e infermità mentale. Molto si è discusso sui rapporti tra queste due qualità e, in particolare, sull'ipotesi in cui concorrano entrambe in un soggetto quando si debba decidere della sua imputabilità.

Nel caso in cui l'infermità psichica, lieve o grave, sia presente nel minore di quattordici anni, la soluzione è relativamente semplice, perché si ritiene che il requisito dell'età, a cui il legislatore collega sempre l'imaturità, abbia carattere prevalente su ogni altro dato. D'altra parte, dal momento che il vizio di mente influisce sull'imputabilità, nulla può fare nei casi in cui l'imputabilità manca già del tutto a causa dell'età. Il problema può nascere semmai al momento di individuare le eventuali misure di sicurezza. L'art.36 del D.P.R. 448/88, infatti, prevede che nel caso in cui il minore di quattordici anni abbia commesso un reato appartenente alla fascia più grave (ovvero i delitti previsti dall'art.23), si possa applicare la misura del riformatorio giudiziario. Più complesso appare il discorso per quanto riguarda il minore ultraquattordicenne che presenti un vizio di mente, parziale o totale. Nell'ipotesi in cui il minore sia totalmente infermo di mente, il problema che si pone è se bisogna prosciogliere ex art.98 o ex art.88 c.p.. Si tratta, in realtà, di un problema puramente teorico, in quanto entrambe queste cause escludono l'imputabilità. Il punto più controverso, riguarda la concomitanza tra il vizio parziale di mente e l'età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, perché in questo caso ai problemi legati alla non facile individuazione dell'ambito di operatività dell'art.98 si aggiunge la difficoltà di definire con precisione la figura del vizio parziale di mente. Il problema non è nuovo: si presentò, infatti, subito dopo l'entrata in vigore del codice penale del 1930 e la Cassazione lo risolse affermando che il minore dai 14 ai 18 anni può essere dichiarato contemporaneamente imputabile ed "affetto" da vizio parziale di mente. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, l'imaturità e l'infermità mentale, essendo due concetti ontologicamente distinti, possono coesistere in un minore. Conseguentemente, l'esclusione di uno stato di infermità mentale, che possa incidere sulla

capacità di intendere e di volere, non esime il giudice dall'obbligo di accertare se il minore avesse, al momento in cui ha commesso il reato, tale capacità. Reciprocamente, la valutazione della sussistenza di un eventuale infermità fisica o psichica, che possa influire sulla capacità di intendere e di volere, non comprende l'esame della maturità dell'imputato infradiciottenne e, pertanto, non è idonea ai fini dell'accertamento della sua imputabilità. Può, infatti, accadere che il minore risulti affetto da infermità di mente. In tal caso, si sostiene che la presenza di un'infermità mentale non necessariamente si riflette sulla maturità del minore ai fini del giudizio sull'imputabilità, per cui il vizio parziale di mente non esclude l'imputabilità del minore. Occorrerà pertanto verificare se l'infermità mentale abbia ritardato il normale sviluppo psico-fisico del minore, impedendogli l'acquisizione di una maturità sufficiente per la capacità di intendere e di volere, oppure sia intervenuta in una condizione di normale evoluzione psichica. Nel primo caso, il soggetto dovrà essere dichiarato non imputabile ai sensi dell'art.98 c.p.; nel secondo caso si dovrà distinguere l'ipotesi in cui l'infermità abbia del tutto annullato la capacità di intendere e di volere da quella in cui si sia limitata a scremarla considerevolmente. Pertanto, l'eventuale infermità determinante un vizio parziale di mente opera sul minore nello stesso modo e con gli stessi limiti previsti nei confronti della maggiore età, ossia quelli previsti dall'art.89 c.p.. Il vizio parziale di mente in persona minore degli anni 18 non comporta necessariamente la mancanza completa di imputabilità, quasi che, sommandosi le due menomazioni (per la minore età e per l'infermità psichica), debba in ogni caso escludersi totalmente la capacità di intendere e di volere. Occorre, invece, distinguere il caso in cui la malattia di mente abbia inciso sul normale sviluppo del minore, si dà impedirgli di raggiungere quel minimo di evoluzione della coscienza e della volontà che costituisce il presupposto dell'imputabilità, dal caso in cui l'infermità mentale sia caduta su un minore il cui quoziente di età psichica corrisponda al normale sviluppo dell'età cronologica: nella prima ipotesi l'imputabilità è esclusa; nella seconda ipotesi si deve accertare se l'infermità abbia del tutto annullato la capacità di intendere e di volere, con conseguente mancanza di imputabilità, ovvero si sia limitata a scremarla grandemente, sì che, in quest'ultimo caso, è del tutto legittimo il concorso delle due diminuenti previste dagli articoli 89 e 98 c.p. nell'aspetto di una capacità di intendere e di volere diminuita sotto un duplice effetto, ma non esclusa. Un excursus sulla

giurisprudenza della Corte Suprema in materia mostra proprio il consolidato orientamento circa la compatibilità tra il vizio parziale di mente e l'imputabilità attenuata del minore di diciotto anni. Quindi rappresenta una vera eccezione una sentenza del 1936 la cui massima recita: "anche l'infermità parziale toglie al minore quella capacità che è il presupposto della sua imputabilità secondo l'art.98 cod. pen. e quindi non può essere ritenuto nello stesso tempo imputabile e seminfermo di mente". In dottrina però sono presenti anche disposizioni, in parte o del tutto, diverse rispetto alle soluzioni opposte prospettate della giurisprudenza, che abbiamo appena esaminato. Ma in pratica, in presenza di una grave causa di natura patologica perturbatrice della personalità, come farà il giudice a dare la prova della raggiunta maturità del minore? Ecco che in dottrina è possibile individuare un triplice orientamento: accanto alle due posizioni che hanno sposato le opposte soluzioni prospettate dalla giurisprudenza, se ne riconosce una terza che pone in risalto il divario tra le norme giuridiche e la realtà psicologica e psichiatrica del minore: se la questione si esamina da un punto di vista strettamente giuridico la audace tesi dell'inconciliabilità non sembra sostenibile. Ma se, la questione si esamina nella realtà della psicologia e della psichiatria minorile, l'apparente eresia della inconciliabilità scompare. Prima ancora della scienza, è la stessa esperienza quotidiana che ci mostra come lo sviluppo psico-fisico dell'adolescente sia sostanzialmente diverso da quello dell'adulto: il periodo intermedio dai quattordici ai diciotto anni che succede a quello della così detta età premorale corrisponde approssimativamente al periodo della pubertà, la quale è caratterizzata, come è noto, da una profonda crisi fisiologica con inevitabili ripercussioni su tutta la psiche e specialmente sullo sviluppo del carattere. Date queste premesse, ci domandiamo: se nel periodo dell'adolescenza si inserisce un fattore morboso specifico, la sua influenza sul minore potrà essere uguale all'influenza dello stesso fattore nei confronti dell'adulto che ha già raggiunto un assoluto "equilibrio" fisiologico e psicologico? La capacità penale del minore è una capacità sui generis, cioè ha un contenuto ed un'ampiezza a sé stante, corrispondente a quella maturità psichica relativa alla sua evoluzione fisio-psichica. Or bene, se su questa maturità agisce un fattore morboso, sembra ovvia la conclusione che l'influenza di questo fattore non agisca nei limiti previsti per l'adulto. Per quanto riguarda specificatamente l'ipotesi del vizio parziale di mente, il fatto che si richieda una grave menomazione e non una menomazione qualsiasi, fa sì

che il grado di incapacità si trovi molto vicino alla incapacità totale. E' certo che il minore è in partenza meno dotato dell'adulto (immaturità per età) e pertanto su questa sua già modesta dotazione, una infermità ha effetti proporzionalmente maggiori che nell'adulto, onde mal si intravede la possibilità di un residuo di capacità tale da configurare un vizio parziale di mente e cioè una condizione per la quale il soggetto è libero di determinarsi. Sul piano medico legale non sembra accettabile procedere con una specie di criterio matematico che ci assicuri che la somma tra infermità ed immaturità ci dia come risultato una menomazione soltanto grave e non invece una totale incapacità. Anche perché, in realtà, immaturità per età e infermità vera e propria non possono semplicemente coesistere ma si aggravano vicendevolmente, concausando un effetto ultimo ben più grave di quello che si potrebbe desumere da un empirico procedimento di semplice somma. E' per questo che le cause che influiscono sulla maturità e sulla sanità mentale del minore sano vanno prese in considerazione e valutate nella loro combinazione e nelle loro interferenze reciproche. Ma, da un punto di vista psicologico, risulta difficile affrontare queste valutazioni in soggetti adolescenti, il cui sviluppo psichico è già di per definizione "immaturo"; egli non è più un bambino, ma non è ancora adulto. Questo duplice movimento, rinnegamento della sua infanzia da una parte, ricerca di uno statuto stabile di adulto dall'altra, costituisce l'essenza stessa del processo psichico che ogni adolescente attraversa. Comprendere questo periodo transitorio, descrivere le linee di forza intorno alle quali questo sconvolgimento psichico e somatico si riordinerà a poco a poco, costituisce un'impresa ardua e piena di rischi. Da molti autori, l'adolescenza viene definita come un momento di "crisi" nel corso della quale l'identità deve essere ricercata: essa non è data all'individuo dalla società, ma deve essere acquisita attraverso intensi sforzi individuali. L'adolescenza è un momento di riorganizzazione psichica in cui il ragazzo vive dei cambiamenti, delle contraddizioni e dei conflitti la cui evoluzione è aperta. Queste esperienze, possono mettere in causa dolorosamente: *il mondo interno*, e quindi la continuità psichica, la continuità di sé, l'uso dei meccanismi di difesa, l'organizzazione delle identificazioni e dei sistemi di idee, il mondo fantasmatico, e *il mondo esterno*, ovvero il paradosso delle relazioni familiari, l'affidabilità dei legami di appartenenza ai gruppi. In adolescenza, più che in qualsiasi altra età, il problema tra normalità e patologia si pone in modo evidente: la molteplicità delle

condotte devianti, la loro labilità, la difficoltà a percepire l'organizzazione strutturale sottostante, i caratteri sfumati del quadro nosografico abituale, il ruolo non trascurabile della famiglia e dell'ambiente sociale, sono tutti elementi che contribuiscono a determinare questa situazione. Tanti sono gli assi di riferimento, altrettanti i motivi di incertezza: i criteri sui quali, relativamente ad altre età, può fondarsi la nozione di normale e patologico sono qui messi in scacco. La normalità intesa come norma statistica porterebbe a considerare come normali condotte che in altri momenti dell'esistenza sono manifestamente devianti, con il rischio quindi di privare queste stesse condotte del loro significato di sofferenza; la normalità intesa come norma sociologica rischierebbe di rispingere la totalità delle manifestazioni adolescenziali nel campo della patologia; infine, ci si può chiedere se la normalità opposta alla malattia non porterebbe a parlare di "malattia adolescenziale".

Confondere le manifestazioni dell'adolescenza normale e le entità psicopatologiche rischia di compromettere l'avvenire di adolescenti profondamente disturbati minimizzando l'entità e l'esistenza di una loro patologia e dunque la gravità e la profondità di certe manifestazioni. Così, le manifestazioni dell'adolescenza che sono segni di una tappa dello sviluppo, devono essere distinte dalle gravi interferenze dello sviluppo psicologico dell'individuo e/o al cedimento delle risorse utilizzate nelle fasi anteriori dello sviluppo. Tutto ciò sottolinea la necessità di valutare il funzionamento globale della personalità e di dedicare un'attenzione del tutto particolare all'insieme delle manifestazioni e delle condotte intrapsichiche che l'adolescente manifesta.

Riferimenti Bibliografici

BASILIO L. , *Imputabilità, minore età e pena: aspetti giuridici e sociologici*. Tratto dal sito internet: <http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/minori/basilio/index.htm>

BRACCONIER A.. MARCELLI D., (1985), *Modelli di comprensione dell'adolescenza*, in: *Adolescenza e Psicopatologia*, Biblioteca Masson, Milano.

BRACCONIER A.. MARCELLI D., (1985), *L'adolescente nel suo ambiente*, in: *Adolescenza e Psicopatologia*, Biblioteca Masson, Milano.

CARONE S., *Imputabilità e responsabilità dei minori*. Tratto dal sito internet: http://www.ifrance.com/avvocatura/ARCHIVI/famiglia/2000_4_5_minori.htm

CAPRI P., LANOTTE A., ROCCO P., (1990), *La personalità del minore: il concetto e la diagnosi di immaturità psicologica*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

CESARO G. (1990), *Il minore soggetto-oggetto del "suo" processo penale*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

DE CATALDO NEUBURGER L. (1990), *Analisi storico-giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

DE LEO G. (1990), *Accertamenti sulla personalità ed esame del minore nel nuovo processo penale minorile*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

DE LEO G., *Le funzioni della perizia e della consulenza tecnica nel nuovo processo minorile*, in G. De Leo, M. Malagoli Togliatti (a cura di), *La perizia psicologica in età evolutiva*, cit., pag.288.

GALATI A. (1990), *La riforma del codice di procedura penale e il nuovo processo minorile*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

GULOTTA G. (2002), *Psicologia e processo penale*, in: *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè Editore, Milano.

GULOTTA G. (2002), *Psicologia forense minorile*, in: *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè Editore, Milano.

PONTI G. (1990), *Criminologia e reo minorenne nel nuovo processo penale*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.

QUADRIO A. (1990), *Categorie psicologiche e categorie giuridiche*, in: *Nel segno del Minore*, CEDAM, Padova.